

le seguenti caratteristiche: camere n. 29, posti letto n. 49, servizi igienici n. 15, gestore Suor Assunta Cababelliese, rappresentanti legali Suor Candida Graziani e Suor Emilia Germani;

2) L'autorizzazione resta subordinata all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, ed in particolare a quanto previsto dalla legge 21-3-1958, n. 326 e regolamento di esecuzione 20-6-1961, n. 869;

3) Ai sensi dell'art. 11 della legge 21-3-1958, n. 326 viene disposto il proseguimento dell'attività senza la esecuzione del sopralluogo previsto dall'art. 17 del D.P.R. 20-6-1961, n. 869 poiché il suddetto complesso è già funzionante, come citato in premessa;

4) La presente autorizzazione è rinnovata annualmente nei modi previsti dall'art. 12 del citato D.P.R. 20-6-1961, n. 869;

5) Il presente atto, notificato tramite il Comune di Firenze dovrà essere esposto munito di marca da bollo da L. 500 e pubblicato gratuitamente a cura dell'interessata sul F.A.L. della Provincia di Firenze;

6) Di pubblicare la presente delibera sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Toscana.

Il Presidente: f.to LAGORIO

Il Segretario: f.to POLLINI

**ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
DELLA GIUNTA REGIONALE del 26 giugno 1973.
DELIBERAZIONE N. 3587**

Casa per ferie « Città di Pistoia » - Rinnovo autorizzazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale 2 agosto 1972, n. 23 recante norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione con D.P.R. n. 6 del 14-1-1972 in materia di turismo e industria alberghiera;

Vista la legge 21-3-1958, n. 326 ed il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 20 giugno 1961, n. 869 sulla disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale;

Vista la domanda presentata dalla Signora Mirna Cappellini, nella sua qualità di Amministratore Unico della Immobiliare « Casa di Vacanze per Giovani » di Pistoia per il rinnovo dell'autorizzazione per l'anno 1973 — a carattere permanente — per la Casa per Ferie « Città di Pistoia » sita in Abetone;

Tenuto conto che la Signora Cappellini conferma immutate le strutture della Casa per Ferie, quali risultano dagli atti d'ufficio;

Accertato l'avvenuto versamento delle tasse per l'anno 1973;

Vista la precedente autorizzazione n. 70363 rilasciata il 20-3-1972 dal Prefetto di Pistoia;

Visto l'atto deliberativo n. 78 adottato il 13 dicembre 1972 dell'E.P.T. di Pistoia, contenente il parere favorevole al subingresso nella gestione dal Ragioniere Sforzi Roberto alla Signora Mirna Cappellini e alla nomina del rappresentante legale nella persona di Adriana Ladurini;

A voti unanimi:

DELIBERA

1) Di rinnovare alla Signora Mirna Cappellini, nella sua qualità di Amministratore Unico della Immobiliare « Casa di Vacanze per Giovani di Pistoia », l'autorizzazione per l'anno 1973 a carattere permanente, per la gestione della Casa per Ferie « Città di Pistoia » posta in Abetone e riservata a giovani sciatori ed escursionisti; la Casa ha le seguenti caratteristiche: camere n. 19, posti letto n. 53, servizi igienici n. 23 - rappresentante legale Signora Ladurini Adriana;

2) L'autorizzazione resta subordinata all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, ed in particolare a quanto previsto dalla legge 21-3-1958, n. 326 e regolamento di esecuzione 20-6-1961, n. 869;

3) La presente autorizzazione è rinnovata annualmente nei modi previsti dall'art. 12 del citato D.P.R. 20-6-1961, n. 869;

4) Il presente atto, notificato tramite il Comune di Abetone dovrà essere esposto munito di marca da bollo da L. 500 e pubblicato gratuitamente sul F.A.L. della Provincia di Pistoia, a cura dell'interessata;

5) Di pubblicare la presente delibera sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Toscana.

Il Presidente: f.to LAGORIO

Il Segretario: f.to POLLINI

**ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
DELLA GIUNTA REGIONALE del 10 luglio 1973.
DELIBERAZIONE N. 3842**

Legge 17-8-1942, n. 1150 e successive modificazioni - Legge regionale 3-7-1972, n. 17 - Comune di Certaldo - Piano Regolatore Generale - Determinazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 17-8-1942, n. 1150 e successive modificazioni;

Visti i DD.MM. 1 e 2 aprile 1968, n. 1404 e n. 1444;

Vista la legge regionale 3-7-1972, n. 17;

Vista la deliberazione n. 69 del 17-4-1972 approvata dalla C.R.C. decisione n. 17826 del 6-5-1972, con la quale il Comune di Certaldo ha adottato il P.R.G.;

Preso atto che il P.R.G. è stato regolarmente pubblicato e che sono state presentate n. 14 osservazioni e che il Comune di Certaldo ha formulato le proprie controdeduzioni con la deliberazione n. 162 del 31 luglio 1972;

Vista la deliberazione della Giunta regionale numero 767 del 13-2-1973 con la quale il P.R.G. del Comune di Certaldo è stato ritenuto meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 3 della legge 6-8-1967, n. 765 subordinatamente alla introduzione di modifiche e prescrizioni conseguenti al parere della C.R.T.A. - Sezione Urbanistica e Beni Ambientali - espresso nella seduta del 22-1-1973;

Vista la deliberazione n. 107 dell'11-5-1973 con la quale il Comune ha accettato integralmente le prescrizioni e limitazioni suddette, riportandole negli atti di progetto;

Esaminati gli atti e constatata la regolarità seguita nella adozione e pubblicazione del P.R.G.;

Visto il parere espresso dalla C.R.T.A. - Sezione Urbanistica e Beni Ambientali - nella seduta del 2-7-1973 alla quale è stata invitata l'Amministrazione interessata;

Considerato che secondo il suddetto parere il P.R.G. del Comune di Certaldo è meritevole di approvazione;

Considerato:

— che con i perfezionamenti e le modifiche integralmente apportate e accettate dal Comune di Certaldo con la citata deliberazione n. 107 dell'11-5-1973 lo strumento urbanistico è da ritenersi idoneo a garantire l'organico sviluppo urbanistico del territorio comunale;

— che appaiono ammissibili le scelte riguardanti la zonizzazione ed il dimensionamento generale in rapporto alle caratteristiche dell'insediamento esistente e nel contesto intercomunale nel quale si colloca;

— che risultano osservati i disposti del D.M. 2-4-1968 per quanto riguarda la quantità di spazi pubblici da prevedere in funzione dell'organismo residenziale e produttivo sia esistente che in progetto;

— che le norme di attuazione risultano corrette nella loro impostazione generale e consentono una ordinata edificazione;

— che in merito alle osservazioni presentate da Enti e privati si concorda con le controdeduzioni del Comune di Certaldo di cui alla deliberazione n. 162 del 31-7-1972 nel respingere le seguenti osservazioni: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 e 14;

— che relativamente alla osservazione n. 7 sia da accogliersi fissando in 5 mc./mc. l'indice di fabbricabilità e riducendo a ml. 3 i distacchi dai confini, fermo restando le norme del D.M. 2-4-1968 per le pareti finestrate;

— che siano da respingere le osservazioni n. 8 in quanto contrasta con le disposizioni di legge e la n. 9 presentata come ricorso a difesa esclusiva di interessi privati e non come semplice osservazione;

— che siano da accogliere parzialmente le osservazioni n. 10 lasciando la zona a destinazione agricola e la osservazione n. 11 relativamente alla destinazione a spazi pubblici dell'area già inserita in zona di completamento;

A voti unanimi:

DELIBERA

1) Di approvare ai sensi dell'art. 10 della legge 17-8-1942, n. 1150 e successive modificazioni, il P.R.G. del Comune di Certaldo adottato con deliberazione n. 69 del 17-4-1972 con l'introduzione delle modifiche di cui al parere della C.R.T.A. espresso nella seduta del 22-1-1973, modifiche accolte dal Consiglio comunale con deliberazione n. 107 dell'11-5-1973;

2) Di decidere in merito alle osservazioni presentate in conformità a quanto specificato in narrativa;

3) Di dare mandato al Presidente della Giunta di vistare gli atti che fanno parte integrante del presente provvedimento e costituiti da:

- Norme di attuazione;
- N. 1 tavola in scala 1:10.000;
- N. 4 tavole in scala 1:5000;
- N. 3 tavole in scala 1:2000;

4) Di provvedere alla pubblicazione per estratto, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul *Bollettino Ufficiale* della Regione, del presente provvedimento.

Il Presidente: f.to LAGORIO

Il Segretario: f.to POLLINI

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE del 26 giugno 1973. DELIBERAZIONE N. 3588

Casa per Ferie « Suore della Riparazione » di Forte dei Marmi - Rinnovo autorizzazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 2-8-1972, n. 23 recante norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione con D.P.R. 14-1-1972, n. 6 in materia di turismo e industria alberghiera;

Vista la legge 21-3-1958, n. 326 ed il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 20-6-1961, n. 869 sulla disciplina del complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale;

Vista la domanda e la documentazione presentate da Suor Giovanna Folli nella sua qualità di Superiora Generale dell'Istituto Suore della Riparazione di Forte dei Marmi, per il rinnovo dell'autorizzazione per l'anno 1973, con apertura stagionale 1° giugno-30 settembre, della Casa per Ferie denominata « Casa Suore della Riparazione » sita in Forte dei Marmi, Viale Italico, 38, riservata alle alunne delle scuole elementari di Istituti dipendenti dalla Congregazione;

Accertato l'avvenuto versamento delle tasse per l'anno 1973;

Tenuto conto che Suor Giovanna Folli chiede di subentrare nella gestione a Suor Anna Pomi, nominando rappresentante legale Suor Rosa Spada;

Visto il parere favorevole espresso dall'E.P.T. di Lucca con atto delib. n. 13, adottato il 6 giugno 1973 dal Consiglio di Amministrazione, in ordine alle citate nomine;

Vista la precedente autorizzazione n. 33874, rilasciata il 15-6-1962 dal Prefetto di Lucca e successivi rinnovi;

A voti unanimi:

DELIBERA

1) Di rinnovare a Suor Giovanna Folli Superiora dell'Istituto Suore della Riparazione di Forte dei Marmi, l'autorizzazione per l'anno 1973, per la gestione della Casa per Ferie « Casa Suore della Riparazione », posta in Viale Italico, 38 di Forte dei Marmi, con apertura 1° giugno-30 settembre; riservata alle alunne delle scuole elementari di istituti di-